



C i t t à d i F a b r i a n o

Provincia di Ancona

Regolamento

di

Polizia Urbana

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 18.12.2018

I N D I C E

TITOLO PRIMO

‘Principi e norme di carattere generale’

Art. 1	Ambito di applicazione delle norme Regolamentari
Art. 2	Ordinanze del Sindaco
Art. 3	Bene comune: fruizione ed utilizzazione
Art. 4	Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi
Art. 5	Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari
Art. 6	Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari
Art. 7	Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone
Art. 8	Entrata in vigore del Regolamento. Abrogazioni e modifiche

TITOLO SECONDO

‘Ordine, quiete e decoro della città’

Art. 9	Norme aggiuntive in materia di occupazioni di suolo pubblico
Art. 10	Imbrattamento
Art. 11	Parchi e giardini pubblici
Art. 12	Fontane e vasche pubbliche - Uso dell’acqua potabile
Art. 13	Edifici ed aree verdi
Art. 14	Nevicate
Art. 15	Atti contrari alla decenza
Art. 16	Norme aggiuntive in materia di attività rumorose
Art. 17	Mezzi informativi
Art. 18	Disposizioni in materia di animali

TITOLO TERZO

‘Sicurezza della Città’

Art. 19	Trasferimento di soggetti a rischio ed esecuzione di provvedimenti sanitari
Art. 20	Sensibilizzazione alla sicurezza urbana ed alla civile convivenza
Art. 21	Attività collaborative dei Volontari di Protezione Civile
Art. 22	Ausiliari per la sicurezza scolastica
Art. 23	Artisti di strada
Art. 24	Fuochi d’artificio - Accensione fuochi - Luminarie - Fumi, esalazioni e polveri
Art. 25	Accattonaggio
Art. 26	Manifestazioni sportive non competitive
Art. 27	Giochi su strada
Art. 28	Nomadismo
Art. 29	Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017
Art. 30	Consumo su strada di alcolici
Art. 31	Norme aggiuntive relative alla somministrazione e vendita di alcolici a minori
Art. 32	Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro
Art. 33	Obblighi per i titolari e gestori dei locali

TITOLO QUARTO

‘Disposizioni in materia di Polizia Rurale’

Art. 34	Ambito di applicazione
Art. 35	Mantenimento in efficienza della rete di scolo delle acque superficiali
Art. 36	Aratura dei terreni
Art. 37	Sistemazione di terreni pendenti
Art. 38	Regolazione della vegetazione lungo le strade rurali
Art. 39	Detenzione di animali da auto consumo
Art. 40	Divieto di distruzione delle nidiate

TITOLO PRIMO

‘Principi e norme di carattere generale’

Art. 1

Ambito di applicazione delle norme Regolamentari

Il presente Regolamento di Polizia Urbana concerne funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 112/1998 e dell’articolo 50 comma 7-ter del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Il Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza civile, la sicurezza e l’integrità del pubblico demanio.

Il Regolamento è valido in tutto il territorio del Comune di Fabriano sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovino, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.

Art. 2

Ordinanze del Sindaco

Per regolare questioni non previste dal presente Regolamento - ovvero per dettare disposizioni integrative allo stesso - il Sindaco può provvedere con proprie Ordinanze, nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 3

Bene comune: fruizione ed utilizzazione

Ai fini del presente Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero data in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e/o segnalate nei modi di Legge;
- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- i corsi d’acqua e le fontane pubbliche;
- i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico;
- gli impianti e le strutture collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti.

Per '**fruizione**' di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme: la fruizione generica dei beni comuni non necessita di alcuna preventiva autorizzazione o concessione.

Per '**utilizzo**' di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato: **l'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva autorizzazione o concessione.**

Art. 4

Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi

Qualsiasi autorizzazione, concessione o altro permesso rilasciato in base al presente Regolamento si intende accordato:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo per il titolare di risarcire o riparare tutti i danni a carico del patrimonio pubblico e/o di terzi eventualmente derivanti da quanto autorizzato e di rimettere le cose ed il suolo nello stato in cui erano prima di svolgere l'attività di cui all'autorizzazione o permesso;
- con facoltà per l'Amministrazione di poter imporre in ogni tempo nuove condizioni, ovvero di sospendere o revocare quanto rilasciato (nei casi di abuso da parte del titolare, di tutela della pubblica incolumità, di pubblico interesse, ovvero ove non sussistano più i presupposti), senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento debbono essere sempre **prontamente esibiti** alla Polizia Municipale e a tutte le altre forze di Polizia che ne facciano richiesta.

Tutte le eventuali spese e diritti di segreteria che fossero previsti per gli atti di cui sopra sono a carico dei richiedenti.

Art. 5

Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni, **è demandato alla Polizia Locale ed a tutte le altre Forze di Polizia dello Stato.**

Costoro, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento, potranno accedere negli esercizi commerciali o artigianali, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi nonché nei cortili e

nelle scale condominiali dei fabbricati privati e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza comunale.

Potranno inoltre assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi e ad ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Per quanto concerne specificamente le disposizioni in materia di Polizia Rurale, il compito di vigilare e contestare ai responsabili eventuali violazioni riscontrate è altresì demandato alla Polizia Provinciale, ai Carabinieri Forestali ed alle guardie ecologiche volontarie di cui alla Legge Regionale 29/1992: tale compito può, inoltre, essere conferito dal Sindaco a tecnici comunali opportunamente individuati ed incaricati.

Art. 6

Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari

Tenuto conto dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 92/2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 125/2008), le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma **da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00)**.

Rimane facoltà della Giunta modificare gli importi previsti dal precedente comma all'interno dei limiti edittali fissati dalla Legge.

I proventi derivanti dalle sanzioni elevate sono destinati al Bilancio Comunale.

Qualora, in relazione ai fatti accertati, sia necessario irrogare - oltre alla sanzione pecuniaria - anche una **sanzione amministrativa accessoria**, ne deve essere fatta **menzione sul verbale di contestazione** della violazione.

Pertanto in tali casi il trasgressore, nonché eventuali responsabili in solido, saranno diffidati nel medesimo verbale a ripristinare lo stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive (e/o quant'altro), con prescrizione perentoria di un congruo termine per il relativo adempimento (massimo gg. 20). L'avvenuto adempimento dovrà essere verificato a cura dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

In caso di **mancato adempimento alla sanzione amministrativa accessoria** entro il termine fissato, ovvero in caso di ottemperanza parziale, al trasgressore e agli eventuali responsabili in

solido si applica una **ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).**

L'Amministrazione può valutare di **intervenire in sostituzione** dei soggetti che non abbiano adempiuto ad una sanzione amministrativa accessoria, addebitando a costoro le relative spese (quantificate dagli uffici tecnici competenti): in tal caso tali soggetti saranno quindi tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie sopra dette, alla rifusione delle spese sostenute per eliminare le conseguenze dei loro atti.

L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento ed alle Ordinanze sindacali è quello di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.: in particolare, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica di un verbale di contestazione, il trasgressore può inoltrare scritti difensivi al Sindaco presentando richiesta tramite il Comando di Polizia Locale. Il competente Dirigente, visti gli scritti difensivi, esperita l'audizione (ove espressamente richiesta) e letto il rapporto degli agenti accertatori, ingiunge con propria Ordinanza motivata il pagamento di una somma, oppure adotta provvedimento di archiviazione.

Art. 7

Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone

Per le violazioni commesse da minorenni, o da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 196 C.P., si procederà elevando verbale a carico di chi esercita sui contravventori la responsabilità genitoriale, la direzione o la vigilanza: costoro saranno altresì tenuti al risarcimento degli eventuali danni arrecati a seguito delle violazioni commesse da minori.

Quando più persone concorrono a commettere una medesima violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

Art. 8

Entrata in vigore del Regolamento. Abrogazioni e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e decorsi i termini di pubblicazione.

Lo stesso giorno sarà abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 12.06.2014: saranno, altresì, contestualmente

abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, o in Ordinanze Sindacali, che siano incompatibili con quanto previsto dal presente atto regolamentare.

Il presente regolamento potrà essere **aggiornato**, tramite Atto di Giunta Municipale, in riferimento a sopravvenute normative nazionali e regionali, ovvero a circolari o direttive, fermo restandone la loro immediata applicabilità.

TITOLO SECONDO

‘Ordine, quiete e decoro della Città’

Art. 9

Norme aggiuntive in materia di occupazioni di suolo pubblico

Ferme restando le specifiche norme comunali in materia, al fine di una migliore gestione delle occupazioni di suolo pubblico da parte del Settore Polizia Municipale e Sicurezza sono stabilite le seguenti norme aggiuntive, aventi carattere integrativo.

a. Norme generali

Nessuna occupazione su suolo pubblico può essere posta in essere senza regolare autorizzazione o concessione e senza il pagamento della relativa tassa (fatta eccezione per le occupazioni esenti per le quali, comunque, occorre sempre che sia redatto l'atto autorizzatorio).

Tutte le richieste di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo e le richieste di concessione all'occupazione permanente del suolo devono essere redatte esclusivamente sull'**apposita modulistica** compilata in tutte le sue parti e pervenire al protocollo dell'Ente (o al SUAP in caso di attività produttive) almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio di occupazione.

Con la presentazione dell'istanza dovrà essere assolto - fatti salvi i casi di esenzione previsti - il pagamento dell'imposta di bollo; dovrà inoltre essere allegata fotocopia di un documento del richiedente e (solo per le occupazioni temporanee) una copia dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione.

Per le occupazioni permanenti con strutture (gazebo, pedane, ecc.) la richiesta deve essere inoltrata esclusivamente dal proprietario dell'immobile (dal gestore nel solo caso in cui l'immobile sia di proprietà comunale). Dovrà inoltre essere allegata una planimetria dell'occupazione e - nel caso in cui si tratti di occupazioni con strutture fisse - appena completata l'installazione dovrà essere anche prodotta la certificazione di corretto montaggio e di staticità.

Per le occupazioni temporanee la richiesta può essere presentata dal proprietario o da altro soggetto che sia stato delegato, con atto scritto, dallo stesso proprietario.

Le richieste prive della suddetta documentazione, ad eccezione del bollo, non verranno accolte ed il diniego verrà comunicato all'interessato senza comportare alcun onere a carico del Comune.

Qualora ritenuto necessario, potrà essere richiesto **parere** al Settore Assetto del Territorio circa qualsiasi particolare aspetto / problematica di carattere tecnico, statico o urbanistico.

Qualora ritenuto necessario, inoltre, potrà anche essere richiesta una **valutazione di opportunità** all'Amministrazione.

La Polizia Locale comunica le autorizzazioni / concessioni rilasciate, allegandone copia, all'Ufficio preposto alla riscossione delle imposte: lo stesso, sulla base di quanto comunicato, provvede all'evasione di tutte le procedure di competenza, ivi compreso il riscontro dei dati forniti coi versamenti pervenuti e le verifiche di regolarità di situazioni esistenti.

Qualsiasi autorizzazione / concessione di suolo può essere **revocata** in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero di ragioni di pubblica sicurezza e/o di utilità, ovvero ancora qualora vengano a mancare le condizioni che ne hanno permesso il rilascio.

Tutti i richiedenti occupazioni di suolo pubblico - ai sensi di quanto deciso dal Consiglio Comunale con apposito Atto - dovranno rendere una specifica **dichiarazione** con la quale si impegnano a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione ed a non mettere in atto alcun comportamento fascista, razzista e discriminatorio di qualsiasi genere.

L'Ente Comunale non risponde in nessun caso e per nessuna ragione di eventuali danni a persone e/o cose derivanti per qualsiasi causa dalle occupazioni di suolo pubblico, la cui responsabilità rimane sempre a totale carico di chi le abbia poste in essere.

b. Pulizia

Tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico curano la pulizia del suolo occupato, restituendo l'area ripristinata alle condizioni iniziali.

E' vietato esporre merci o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti, ovvero recare offesa al pubblico decoro.

Gli operatori commerciali su area pubblica nei mercati e nelle fiere o presso posteggi isolati, al termine della occupazione giornaliera curano la pulizia del proprio posteggio e dei rifiuti rivenienti dalla propria attività, conferendoli negli appositi contenitori.

c. Attività edili

Chiunque esegue nelle vie pubbliche costruzioni o restauri di fabbricati, dovrà tenere il suolo pubblico occupato e quello immediatamente adiacente sgombro da rifiuti di qualsiasi genere. Provvederà pure ad evitare, con opportune protezioni (teli, tavolame e quant'altro) che durante l'esecuzione dei lavori i materiali utilizzati o di risulta (calce, cemento, malta, rena, detriti, macerie, ecc.) entrino in contatto con il suolo pubblico.

Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza a cantieri edili, i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose - in particolare installando tutta la necessaria segnaletica a norma del Codice della Strada, che deve essere mantenuta in

efficienza e visibile sia di giorno che di notte - ovvero che i ponteggi installati possano essere utilizzati per fini illeciti, quali l'introduzione abusiva in abitazioni eventualmente confinanti con i cantieri.

d. Traslochi

Le operazioni di trasloco sul suolo pubblico debbono essere poste in essere dai richiedenti evitando ogni danno o imbrattamento del suolo ed apponendo sempre, sotto la propria responsabilità, la necessaria segnaletica a norma del Codice della Strada.

e. Dissuasori di sosta

Qualora privati, ovvero titolari di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi, facciano richiesta (anche cumulativa tra più interessati) di occupare in modo permanente il suolo pubblico antistante gli ingressi e/o le vetrine delle rispettive abitazioni e/o esercizi con **dissuasori** (a scelta tra paletti in metallo - panettoni in cemento - vasi di dimensioni non eccessive) **che vadano ad interdire l'utilizzo di spazi utili alla sosta dei veicoli**, si può dar luogo a concessione a titolo oneroso ove l'apposizione dei dissuasori sia richiesta per motivi di viabilità e/o per garantire - per particolari e documentate esigenze - una più agevole e celere fruibilità diurna e notturna degli accessi.

I dissuasori autorizzati dovranno essere **almeno due** e dovranno essere sempre costantemente mantenuti in buono stato di decoro e muniti di pannello bianco / nero (sul primo dissuasore di fila secondo il senso di marcia veicolare) e bande rifrangenti (su tutti i dissuasori).

La tassa di occupazione sarà calcolata **per tutta l'area complessivamente occupata**.

Tutte le spese inerenti gli oggetti da collocare e le eventuali connesse opere di installazione o di rimozione sono a carico dei richiedenti: il lavoro di installazione in opera dovrà essere eseguito sotto la supervisione della Polizia Locale.

Le concessioni già in vigore devono **conformarsi** alle norme del presente regolamento.

Tutte le concessioni possono essere **revocate o modificate** in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo e rimuovendo i dissuasori collocati.

La responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose - verificatisi a causa della presenza di detti dissuasori - ricade sul richiedente (o, in concorso, su tutti i richiedenti) ove i dissuasori non siano stati installati, ovvero mantenuti, come per Legge.

I dissuasori richiesti per interdire l'utilizzo di spazi utili alla sosta dei veicoli sono equiparati a quelli apposti dal competente Ufficio Tecnico comunale per la sicurezza della viabilità, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., per i quali invece non sono necessari atti formali di concessione.

f. Vasi con piante ornamentali di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi

Qualora titolari di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi facciano richiesta di occupare in modo permanente il suolo pubblico antistante gli ingressi e/o le vetrine dei rispettivi esercizi con **vasi con piante ornamentali che non vadano ad impedire l'utilizzo di spazi utili alla sosta dei veicoli**, si può dar luogo a concessione a titolo oneroso - per tutta l'area complessivamente occupata - purchè risulti possibile il transito dei pedoni anche diversamente abili e purchè non contrastino esteticamente con il decoro urbano.

Tutte le spese inerenti gli oggetti da collocare e le eventuali connesse opere di installazione o di rimozione sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno inoltre sempre mantenere in buono stato le piante collocate nei vasi.

g. Vasi con piante ornamentali di privati

Qualora privati occupino le vicinanze degli ingressi delle proprie abitazioni o garage con **piccoli vasi** contenenti piante ornamentali - **finalizzati al semplice abbellimento** della via in cui risiedono e che non vadano ad occupare spazi normalmente adibiti alla sosta veicolare - gli stessi possono essere gratuitamente tollerati senza atti formali di concessione, a condizione che non creino intralcio e pericolo ai pedoni e che non contrastino, per qualsiasi motivo estetico, con il decoro urbano.

La Polizia Locale potrà comunque verbalmente imporre prescrizioni circa la relativa collocazione a tutela della incolumità delle persone e/o delle cose, ovvero per ragioni di viabilità o di decoro urbano. I vasi non dovranno comunque avere spigoli vivi e dovranno, nei soli casi in cui risulti necessario, essere muniti di bande rifrangenti.

La responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose eventualmente arrecato da detti vasi ricade esclusivamente sui relativi proprietari.

h. Tappeti, guide, addobbi e ornamenti

Le occupazioni effettuate - nei periodi delle festività e/o in relazione a particolari manifestazioni cittadine - con abbellimenti, decorazioni, tappeti, guide, addobbi, stemmi, presepi, alberi di natale e simili non necessitano di atti formali di concessione: le stesse dovranno comunque essere realizzate in modo da non creare pericoli all'incolumità delle persone, non contrastare con la viabilità o il decoro urbano ed essere privi di qualunque forma di pubblicità.

La responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose eventualmente arrecato dai predetti abbellimenti ricade esclusivamente sui relativi proprietari.

i. Passi carrabili

Su richiesta dei proprietari e tenuto conto delle esigenze di viabilità può essere vietata la sosta indiscriminata dei veicoli sull'area antistante gli accessi carrabili - con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente - con rilascio di apposito cartello segnaletico di Passo carrabile a norma del Codice della Strada.

L'Ufficio preposto alla riscossione delle imposte, dietro presentazione della concessione di passo carrabile rilasciata, provvederà a consegnare il cartello segnaletico numerato di passo carrabile a norma del Codice della Strada, da affiggere lateralmente al passo carrabile.

Tali cartelli sono fatti realizzare dall'Ente e forniti L'Ufficio preposto alla riscossione delle imposte.

In caso di distruzione / deterioramento / furto del cartello, il concessionario ne rilascia copia dietro presentazione di apposita denuncia alle Autorità competenti.

Per poter ottenere la revoca della concessione di passo carrabile e l'annullamento della relativa tassa occorre presentare apposita domanda che sarà valutata - per gli aspetti di competenza - dalla Polizia Locale e dal Settore Assetto del Territorio, i quali potranno imporre la messa in pristino dell'assetto stradale ed ogni altra prescrizione tecnica in relazione a ragioni di pubblica utilità o viabilità: ottenuta l'autorizzazione il lavoro dovrà quindi essere effettuato - secondo le prescrizioni impartite - a cura e spese del richiedente, il quale provvederà anche a riconsegnare il cartello.

Qualora l'utente chieda (contestualmente o successivamente ad una concessione di passo carrabile) il c.d. '**ampliamento**', cioè di vietare la sosta dei veicoli anche sulla parte opposta della carreggiata (di fronte al passo carrabile) al fine di effettuare più agevolmente le manovre di entrata ed uscita dal passo carrabile stesso, la Polizia Locale - valutata la sussistenza delle problematiche lamentate e/o la loro effettiva rilevanza - accoglie o respinge la richiesta.

Ove venga accolta tale richiesta, il divieto sulla parte opposta della carreggiata non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati per passo carrabile: lo spazio così riservato non può essere in alcun modo occupato e va evidenziato con la prevista segnaletica a norma del Codice della Strada (in conformità al parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 18092 del 23/02/2009).

L'onere di installare e mantenere in essere la relativa segnaletica è ad esclusivo carico del richiedente: il lavoro di posa in opera va eseguito con la supervisione della Polizia Locale.

Il costo di tale ampliamento, che andrà sommato a quanto già dovuto per il passo carrabile, è determinato dai competenti uffici.

Art. 10

Imbrattamento

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale per i casi di particolare gravità, è vietato imbrattare e deturpare qualsiasi luogo o bene pubblico con scritti, disegni, fotografie, affissioni, incisioni, etichette adesive, macchie, volantinaggio a spargere, rifiuti, bisogni fisiologici ed in qualsiasi altro modo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative - pecuniarie ed accessorie - sarà ritenuto **obbligato in solido**, ove identificabile, la persona fisica o giuridica che dal messaggio tragga eventualmente vantaggio (nella figura, ove esistente, del Responsabile o Rappresentante Legale).

L'Amministrazione Comunale può decidere di provvedere direttamente alla immediata eliminazione di scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza - ovvero di qualsiasi altra forma di imbrattamento - con addebito delle spese a carico di chi ne sia responsabile, qualora identificato.

La realizzazione di decorazioni pittoriche definite 'murales' è permessa solo su appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Parchi e giardini pubblici

In tutti i parchi e giardini pubblici è **vietato accedere con veicoli, fatta eccezione per:**

- i velocipedi, anche a pedalata assistita;
- i mezzi atipici a servizio delle persone diversamente abili;
- i veicoli per la pulizia e/o la manutenzione del verde pubblico, comunali per ragioni di servizio, di fornitori di merci e di eventuali residenti per accedere ai loro garages o per carico/scarico.

Tutti i veicoli che accedono nei parchi e giardini pubblici devono **transitare a velocità moderata, tale da non arrecare pericolo ad altri utenti** e sostare solo il tempo necessario a svolgere le operazioni di competenza.

Al fine di rendere più sicura la convivenza tra pedoni e ciclisti saranno realizzate apposite indicazioni segnaletiche orizzontali sui principali vialetti interni ai parchi e giardini.

L'accesso di ulteriori veicoli - per particolari circostanze o necessità - è consentito previa autorizzazione (scritta o verbale) della Polizia Municipale.

In tutti i parchi e giardini pubblici è **inoltre vietato:**

1. effettuare attività ludico sportive che - per le modalità di svolgimento o le attrezzature usate - possano creare pericolo per gli altri frequentatori dei giardini;
2. campeggiare, ovvero bivaccare con baracche o ripari di fortuna;
3. utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini, ove si abbiano più di 14 anni;
4. salire sugli alberi ovvero appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, danneggiare o insudiciare le piante, le attrezzature, i giochi e qualsiasi altro oggetto od opera ivi posta per pubblica comodità od ornamento.

Nei parchi e giardini pubblici, laddove le condizioni tecniche lo permettano, è consentita l'installazione temporanea di piccole giostre e attrazioni per bambini, regolarmente autorizzate.

Art. 12

Fontane e vasche pubbliche - Uso dell'acqua potabile

E' vietato insudiciare o danneggiare le fontane cittadine in qualsiasi modo, ovvero servirsi dell'acqua delle fontane per compiere atti contrari alla decenza o all'igiene.

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontane cittadine per qualsiasi uso che non sia dissetarsi, rinfrescarsi o riempire recipienti di modesta capienza.

Nelle vasche cittadine è vietato effettuare la pulizia di persone o animali, immettervi qualsiasi sostanza od oggetto, pescare o disturbare i pesci in esse eventualmente presenti.

Nei mesi estivi, più a rischio di penuria idrica, non è consentito servirsi dell'acqua potabile domestica per usi non indispensabili (lavare veicoli, innaffiare orti e giardini, ecc.).

Art. 13

Edifici ed aree verdi

Gli immobili prospicienti sulle pubbliche vie, in tutte le loro parti, devono essere conservati in condizioni decorose a cura dei rispettivi proprietari o conduttori.

Le inferriate, le griglie, le ringhiere e le reti di cinta devono essere realizzate **in modo da evitare pericolo ai passanti**, senza punte o sporgenze pericolose.

Sui muri perimetrali degli edifici, ove questi diano su aree pubbliche, eventuali oggetti possono essere infissi, con le necessarie cautele e corrette modalità tecniche, purchè siano ad una altezza non inferiore a mt. 2,20 da terra.

Le grondaie per lo scolo delle acque piovane dovranno essere regolarmente **manutenute e pulite** per prevenire intasamenti ed orientate in modo tale da evitare che le acque convogliate possano arrecare fastidio o danni al vicinato o ai passanti.

Gli infissi inerenti garages e locali a piano terra dovranno essere realizzati in modo tale da non creare, con i movimenti di apertura e chiusura, pericoli ai passanti o a veicoli in transito o in sosta.

Chiunque scuota o spolveri tappeti, sciorini biancheria o faccia sgocciolare acqua da balconi, finestre e terrazze, dovrà adottare le cautele idonee ad evitare fastidi alle persone transitanti sulla pubblica via ed ai vicini sottostanti.

Sui parapetti dei terrazzi, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case non possono essere collocati vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili senza che gli stessi siano convenientemente **assicurati** in modo da eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

I portici prospicienti sulla pubblica via di notte devono essere sempre sufficientemente **illuminati**.

In ambito urbano, i proprietari o conduttori:

- dovranno provvedere a **mantenere in condizioni decorose le aree di proprietà limitrofe agli edifici (giardini, terreni, ecc.), con particolare riguardo alla potatura e falciatura della vegetazione e delle sterpaglie**, onde scongiurare possibili inconvenienti o pericoli di carattere igienico – sanitario, ovvero pericoli per la circolazione pedonale e veicolare;
- dovranno provvedere a **potare regolarmente piante, alberature e siepi collocate in tali aree e limitrofe alle strade pubbliche**, in modo che le fronde ed i rami non creino intralcio ai pedoni ovvero non limitino la visibilità e la sicurezza della circolazione (anche occultando i segnali stradali).

Art. 14

Nevicate

A seguito di nevicate, i proprietari, gli amministratori ed i conduttori delle abitazioni private ed i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati hanno l'obbligo di adottare ogni cautela atta ad evitare pericoli rivenienti dalla caduta delle stalattiti che si formano sui cornicioni dei propri edifici, abitazioni o attività.

Tutti i frontisti - in forma di collaborazione civica - possono ripulire di loro iniziativa dalla neve le aree di ingresso dei propri edifici ed abitazioni, ovvero delle proprie attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati: in caso di nevicate di eccezionale intensità e durata, il

Sindaco può comunque sempre **obbligare** con Ordinanza i frontisti a tale ripulitura, limitatamente a quella particolare circostanza.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili provvedono i loro fruitori.

I proprietari di veicoli che sostino su strada pubblica o aperta al pubblico, a seguito di neviccate devono fare in modo che gli stessi non intralcino lo sgombero della neve o lo spargimento del sale da parte dei mezzi preposti: eventuali veicoli d'intralcio potranno essere spostati o rimossi forzatamente, a spese dei contravventori.

Previa emanazione di specifica ordinanza sindacale, dal 15 novembre al successivo 15 aprile di ogni anno tutti i veicoli a motore circolanti nel territorio comunale devono essere muniti di pneumatici del tipo invernale (o M+S) ovvero, in alternativa, avere a bordo dispositivi antisdrucchiolevoli omologati (catene) di misura idonea al veicolo.

Art. 15

Atti contrari alla decenza

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ma visibili dalla pubblica via è vietato compiere atti o proferire frasi che possano offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità dei passanti, specialmente dei minori.

Art. 16

Norme aggiuntive in materia di attività rumorose

Nelle abitazioni private lo studio di strumenti musicali, ovvero il funzionamento ad alto volume di apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale è consentito - qualora si arrechi disturbo al vicinato - solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Ove il volume delle diffusioni sonore superi comunque la normale tollerabilità, i responsabili - su ordine delle Forze di Polizia intervenute - debbono comunque, nell'immediatezza, ridurre il volume delle diffusioni sonore ovvero sospenderle.

I proprietari o detentori di impianti antifurto installati a difesa di immobili devono provvedere affinché gli stessi siano tarati con una durata del richiamo acustico - anche intervallata - fissata in massimo 10 minuti: devono inoltre provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano, all'occorrenza, essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro assenza.

In tutti i luoghi pubblici e privati sono in generale sempre vietati, nelle ore diurne e soprattutto notturne, **rumori forti e continuativi di qualsiasi tipo - ovvero urla e schiamazzi** - che, superando la normale tollerabilità, creino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 17

Mezzi informativi

L'apposizione temporanea di **mezzi informativi di notevoli dimensioni** (striscioni, cartelli, pannelli, ecc.) in occasione di ricorrenze, feste, gare, tornei, convegni e manifestazioni in genere, ferme restando le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, deve sempre essere autorizzata dal Comando Polizia Locale (con nulla - osta dell'Amministrazione Comunale, ove necessario) tenendo conto, in caso di più richieste, dell'ordine di arrivo al Protocollo del Comune delle stesse. Circa in particolare gli **striscioni**, dovranno essere indicati precisamente dall'Amministrazione i luoghi ove è consentito apporli e il lasso temporale del permesso.

L'autorizzazione può essere negata o limitata quando i mezzi informativi richiesti siano troppo numerosi, o troppo grandi, ovvero in contrasto con l'estetica dei luoghi ove vanno collocati, ovvero quando possano creare confusione con la segnaletica stradale o pericolo.

I mezzi informativi di cui sopra non potranno in nessun caso essere installati sugli impianti della pubblica illuminazione, per evidenti problemi di sicurezza.

L'apposizione di **piccoli cartelli indicatori** (o frecce) utilizzati ad orientare verso la giusta destinazione coloro che siano diretti ad un evento, sarà consentita senza particolari formalità.

Tutti i mezzi informativi di cui sopra dovranno essere **rimossi** entro un termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dal termine della manifestazione cui si riferiscono.

Di eventuali violazioni risponderanno i responsabili o promotori delle manifestazioni relativamente alle quali i mezzi informativi sono stati collocati.

L'installazione in sicurezza e la manutenzione in efficienza di tutti i mezzi informativi di cui sopra è a carico e sotto la totale responsabilità dei richiedenti, i quali rispondono altresì di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'apposizione temporanea degli stessi.

Compatibilmente con quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento, **nelle vie e piazze del Centro Storico cittadino racchiuse dalla circonvallazione viaria** costituita da viale Moccia, Viale Zonghi, viale Stelluti Scala, Piazzale XX settembre, Viale Serafini, Via IV Novembre e Viale XXIV Maggio viene preferibilmente impiegata **segnaletica verticale di tipo 'piccolo' o 'ridotto'** (fatta esclusione per i pannelli compositi, ove necessari).

La segnaletica di formato normale attualmente apposta, dovrà quindi essere progressivamente sostituita, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente.

Art. 18

Disposizioni in materia di animali

Fermo restando quanto previsto da specifiche norme regolamentari in materia, proprietari e conduttori sono sempre responsabili del controllo del proprio animale: gli stessi devono dunque saperlo gestire correttamente in ogni situazione ed hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele atte ad evitare che l'animale cagioni danno, spavento o molestia a persone o ad altri animali.

Sono inoltre chiamati personalmente a rispondere, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, animali e cose provocati dallo stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un animale non di sua proprietà ne assume la totale responsabilità per il relativo periodo.

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale, ai proprietari e conduttori di animali è fatto obbligo di adottare le necessarie misure atte ad evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, cagionino sensibile disturbo al vicinato con il continuo abbaio o rumore, ovvero causino sporcizia, odori sgradevoli o pregiudizi all'igiene.

In particolare, **i proprietari e conduttori di cani hanno l'obbligo:**

- **di raccogliere le deiezioni** lasciate in qualsiasi luogo pubblico dagli stessi, in modo da garantire l'igiene degli spazi destinati alla collettività: a tal fine, i proprietari che portano a passeggio cani debbono essere sempre preventivamente muniti di apposite palette e sacchetti, ovvero di altri strumenti idonei a raccogliere e contenere quanto sopra;
- **di utilizzare un guinzaglio** - di lunghezza non superiore a mt 1,50 - **durante la conduzione in qualsiasi luogo pubblico:** tale obbligo non vige nelle aree appositamente adibite allo sgambamento dei cani, ovvero per i cani guida dei soggetti diversamente abili, per i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, ovvero infine - fuori dai centri abitati - per i cani da caccia ed i cani da gregge;
- **di utilizzare una museruola unitamente al guinzaglio:**
 1. nei pubblici esercizi e sui mezzi di trasporto pubblico;
 2. in qualsiasi luogo pubblico qualora il cane sia iscritto nel registro dei cani dichiarati a rischio di aggressività, ovvero su richiesta delle Forze di Polizia in caso venga al momento ravvisato un rischio per l'incolumità di persone o animali.

I proprietari e conduttori di **cavalli**, ove circolino per le strade cittadine con gli stessi, devono sempre raccogliere nei modi opportuni le deiezioni eventuali lasciate in terra.

Chiunque lasci sulla pubblica via cibo destinato ad alimentare **cani e gatti randagi** ha l'obbligo di ripulire l'area dai relativi rifiuti.

TITOLO TERZO

‘Sicurezza della Città’

Art. 19

Trasferimento di soggetti a rischio ed esecuzione di provvedimenti sanitari

Il Comune assicura gli interventi di trasferimento previsti per Legge (art. 403 C.C.) nei confronti di minori abbandonati, ovvero se necessario nei confronti di altri soggetti a rischio (persone incapaci, indigenti, anziane o comunque in situazioni di gravi difficoltà), provvedendo ad individuare idonee sistemazioni, anche fuori del territorio comunale.

I servizi sociali comunali **determinano**, d’intesa con altre pubbliche Amministrazioni interessate, **le destinazioni** per i singoli casi e **provvedono al trasferimento**: per quest’ultima incombenza possono richiedere - ove necessario - il supporto di personale e mezzi della Polizia Locale.

In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono ai sensi delle specifiche normative gli adempimenti inerenti i rispettivi ruoli istituzionali.

Gli operatori sanitari attuano i provvedimenti di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare - per quanto possibile - la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

Il personale della Polizia Locale, durante le previste operazioni, tutela l’incolumità delle persone coinvolte ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento sanitario qualora costui metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso e per gli altri, ovvero ancora qualora sia necessario accedere dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

Art. 20

Sensibilizzazione alla sicurezza urbana ed alla civile convivenza

L’Amministrazione Comunale riconosce la sicurezza urbana quale valore essenziale per la qualità della vita della comunità valorizzando, a tal fine, l’attività formativa della Polizia Locale diretta a sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità ed a corretti comportamenti alla guida dei veicoli.

L’Amministrazione Comunale considera virtuosi per la tutela della sicurezza urbana e della civile convivenza i seguenti comportamenti:

- adoperarsi per rendere più sicuro il territorio con azioni dirette a prevenire e contrastare infortuni, incidenti, atti vandalici e qualsiasi altro reale o potenziale pericolo;
- assistere le persone in situazione di disagio o di difficoltà economica;
- avere attenzione per i cittadini con ridotta mobilità e per le donne in stato interessante;
- educare al rispetto di tutti ed all'accoglienza, prevenendo e contrastando gli atteggiamenti razzisti e le discriminazioni per motivi etnici, religiosi, di genere e politici;
- mettere in atto azioni per contribuire a fare della Città un luogo bello, pulito e ordinato, prendendosi cura dei beni comuni e degli spazi pubblici;
- curare attivamente i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà e persone anziane o malate.

A fronte di **accertate azioni meritorie di cittadini** inerenti quanto previsto dal precedente comma, l'Amministrazione potrà concedere a chi le abbia poste in essere un riconoscimento, sia simbolico che concreto.

Art. 21

Attività collaborative dei Volontari di Protezione Civile

Per manifestazioni pubbliche di rilevante impatto locale (civili, politico-sindacali, religiose, sportive, musicali e culturali), nella misura in cui lo consentono le specifiche normative ed al fine dell'implementazione delle azioni a tutela dei cittadini, la Polizia Locale può chiedere il **supporto** del gruppo comunale Volontari di Protezione Civile per gestire - in forma collaborativa e tenuto conto delle specifiche competenze - contingenti problematiche relative all'informazione viaria in relazione a percorsi straordinari, deviazioni, limitazioni di accesso e modifiche alla disciplina della sosta.

Le modalità di ogni intervento collaborativo vengono volta a volta preliminarmente definite e concordate.

Art. 22

Ausiliari per la sicurezza scolastica

Ad integrazione dei servizi normalmente predisposti dalla Polizia Municipale, al fine di garantire maggiore sicurezza agli alunni e, al contempo, al fine di offrire ad anziani autosufficienti e/o a persone che vogliano dedicare parte del loro tempo libero una opportunità di avere un ruolo attivo nella società, possono essere impiegati volontari, su strade interessate da notevole traffico, con

compiti di **vigilanza degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole** primarie e secondarie di primo grado negli orari di entrata e uscita degli studenti.

La Giunta, su proposta del Dirigente del Settore Polizia Municipale, fissa con proprio atto il numero di volontari necessari, i requisiti fisici e morali dei soggetti da ammettervi, le modalità con cui debba essere pubblicizzata ed operata la selezione tra coloro che desiderino svolgere questo servizio, gli specifici compiti, gli orari, le modalità della loro attività, gli eventuali indumenti ed accessori necessari e ogni altra particolare questione.

I volontari ammessi devono svolgere un breve corso propedeutico di formazione e di addestramento, tenuto da personale di Polizia Municipale, al termine del quale sono nominati con atto del Sindaco: l'atto di nomina ha validità per l'intero mandato del Sindaco, ma ogni volontario può comunque recedere in qualsiasi momento dall'incarico con preavviso di 07 gg..

Sempre con atto del Sindaco, ogni volontario può in qualsiasi momento essere revocato dall'incarico in caso di accertati abusi o inefficienze e per comportamenti non educati, indisciplinati o irregolari.

Il servizio reso dai volontari è, per definizione, gratuito: ogni volontario dovrà essere obbligatoriamente coperto da assicurazione contro gli infortuni e per possibili danni a terzi.

Le spese relative all'assicurazione e ad eventuali indumenti necessari, saranno sostenute dall'Ente.

Art. 23

Artisti di strada

Gli artisti girovaghi di strada che si esibiscono con performances di carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo (quali giocolieri, mimi, musicisti e cantanti, danzatori, prestigiatori e simili) potranno esercitare i loro mestieri adempiendo comunque alle eventuali prescrizioni impartite verbalmente al momento dal personale di Polizia Municipale finalizzate ad evitare intralcio o disturbo alla quiete pubblica.

L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento o apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, pochi metri quadri e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente l'esibizione: tale occupazione temporanea è dunque gratuitamente tollerata senza atti formali di concessione.

Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico: gli artisti non dovranno inoltre effettuare giochi pericolosi per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto ovvero speculare

sull'altrui credulità. Agli artisti di strada è inoltre vietato utilizzare amplificatori che producano un eccessivo aumento del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone.

L'artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata, che possano essere causati dalla sua esibizione.

Spetta agli artisti stessi l'obbligo di mantenere e lasciare alla fine l'area interessata dall'attività in questione adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti.

L'eventuale offerta di denaro da parte dei passanti dovrà essere solo frutto di spontanea elargizione.

I c.d. 'madonnari', che in particolari circostanze o festività dipingono figure artistiche sul suolo pubblico, possono svolgere tale attività nel rispetto delle eventuali prescrizioni - circa il luogo dove realizzare il disegno - impartite verbalmente al momento dal personale di Polizia Municipale.

L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati situazioni, può impartire specifiche disposizioni, ovvero imporre un divieto di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 24

Fuochi d'artificio - Accensione fuochi - Luminarie - Fumi, esalazioni e polveri

Qualsiasi spettacolo di **fuochi d'artificio** programmato per eventi particolari deve essere sempre preventivamente autorizzato dalle competenti Autorità.

Sulle strade pubbliche è vietato far esplodere **giochi pirici**.

Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico o in vicinanza delle stesse è vietato accendere **fuochi o falò**: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Settore Tecnico comunale, che potrà concederla previa adozione delle necessarie cautele.

Salvo speciali autorizzazioni, su tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico del centro abitato è vietato utilizzare fuochi liberi o bruciare qualsiasi materiale.

Chiunque, in qualsiasi circostanza, intenda installare nelle pubbliche vie **luminarie o altri addobbi luminosi** temporanei di qualsiasi tipo, deve preventivamente richiederne l'autorizzazione al Settore Tecnico comunale, che imporrà le necessarie prescrizioni tecniche e ne controllerà la realizzazione.

Ferme restando le prescrizioni contenute in altre Leggi o Regolamenti è vietato, senza l'adozione delle opportune cautele, eseguire lavori o operazioni che provochino **fumi, esalazioni e polveri**

(ovvero altri disagi) che - pur non essendo di pregiudizio alla salute - rechino comunque sensibili problemi al vicinato o ai passanti.

Art. 25

Accattonaggio

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale in materia di esercizio dell'accattonaggio, in qualsiasi luogo pubblico e/o privato aperto al pubblico è vietato **svolgere accattonaggio in forma invasiva**, cioè usando comportamenti particolarmente petulanti ed insistenti.

E' vietato stazionare ai crocevia proponendo il lavaggio dei vetri agli occupanti dei veicoli di passaggio.

Art. 26

Manifestazioni sportive non competitive

Chi intenda organizzare su strade pubbliche ed aperte alla circolazione veicolare una manifestazione sportiva amatoriale e non competitiva, sia atletica che con l'utilizzo di veicoli od animali, deve farne istanza alla Polizia Locale almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data di svolgimento, allegando l'itinerario con l'intero percorso interessato: la Polizia Locale comunicherà eventuali necessarie modifiche all'itinerario proposto e/o altre specifiche indicazioni.

Gli organizzatori dovranno sempre e comunque, sotto la propria personale responsabilità:

- informare i partecipanti, con tutti gli opportuni e più efficaci mezzi, che durante lo svolgimento della manifestazione sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed un comportamento prudente;
- garantire la sicurezza della manifestazione collocando sul percorso proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, tale personale dovrà essere presente alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi, attivandosi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada e scongiurare eventuali pericoli;
- garantire adeguata assistenza sanitaria per eventuali emergenze come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge valutando - sulla base del tipo di evento in programma e del numero di partecipanti - il numero di ambulanze necessario, le quali dovranno essere comunque munite di defibrillatore e personale abilitato all'utilizzo.

La Polizia Locale - ove ritenuto necessario e fatte salve altre contingenti necessità di servizio -

potrà inviare proprio personale allo scopo, in particolare, di **anticipare la manifestazione con veicoli di servizio** in modo da renderla maggiormente visibile.

Eventuali delimitazioni / indicazioni necessarie per la manifestazione dovranno essere collocate e rimosse a totale carico dell'organizzazione.

L'Ente Comunale non risponde in nessun caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle predette manifestazioni, che rimangono a totale carico di chi abbia cagionato i danni ovvero, in subordine, dei promotori della manifestazione.

Art. 27

Giochi su strada

Sulle strade pubbliche in area urbana è consentito effettuare giochi purchè gli stessi non creino pericoli per la circolazione o disturbo alla pubblica quiete.

I giochi (es. **ruzzola**) per consuetudine svolti su strade pubbliche, potranno essere effettuati chiedendo nulla-osta alla Polizia Locale almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di svolgimento. Tale nulla-osta potrà essere concesso a condizione che le strade interessate dalle manifestazioni non siano chiuse totalmente al traffico, ma solo temporaneamente al momento dell'effettuazione dei lanci, con l'intervento di appositi **movieri** incaricati dagli organizzatori, in numero adeguato alle esigenze e dotati di capi di abbigliamento che li rendano facilmente individuabili.

Tali movieri, nei momenti di chiusura, dovranno adottare tutte le cautele atte alla salvaguardia della pubblica incolumità: in particolare, dovranno garantire la sicurezza alle intersezioni e nei tratti di strada più a rischio, attivandosi nei modi opportuni per segnalare la manifestazione agli altri utenti della strada e scongiurando eventuali pericoli.

L'organizzazione dovrà inoltre garantire adeguata **assistenza sanitaria** per eventuali emergenze valutando - sulla base del tipo di evento in programma e del numero di partecipanti - il numero di ambulanze necessario, le quali dovranno essere comunque munite di defibrillatore e personale abilitato all'utilizzo.

L'Ente Comunale non risponde in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione dei predetti giochi, che rimangono a totale carico di chi abbia cagionato i danni ovvero, in subordine, di chi abbia organizzato i giochi.

Art. 28

Nomadismo

Ove venga riscontrata la presenza di persone senza fissa dimora (nomadi) accampate con i propri mezzi in aree di proprietà pubblica o privata del territorio comunale (ivi comprese le aree camper) - il Sindaco valuterà caso per caso l'opportunità di emanare apposita **Ordinanza di sgombero**, la quale potrà prevedere la rimozione forzata di tali soggetti e dei loro mezzi, a spese degli interessati e senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati in cui gli stessi possano eventualmente incorrere.

Art. 29

Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017

Fatte salve le norme statali e regionali ed atteso quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 della Legge n. 48/2017, le aree urbane (comprehensive di pertinenze e parcheggi entro 100 metri) alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di tale articolo sono così individuate:

- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, musei ed in generale istituti e luoghi culturali;
- le aree della Stazione Ferroviaria, del capolinea bus del trasporto urbano in via Dante, e della fermata bus del trasporto urbano in Piazzale Matteotti;
- i Giardini Regina Margherita, sia nella parte alta che nella parte bassa e tutti gli altri parchi e giardini comunali;
- l'insieme di vie e piazze del Centro Storico cittadino racchiuse dalla circonvallazione viaria costituita da: viale Moccia, Viale Zonghi, viale Stelluti Scala, Piazzale XX settembre, Viale Serafini, Via IV Novembre e Viale XXIV Maggio;
- le aree in cui si svolgono fiere, mercati, sagre, ove non rientranti nel punto precedente;
- l'intera area dell'Ospedale 'Profili';
- le aree adiacenti i luoghi di culto di qualsiasi religione;
- le aree adiacenti centri commerciali e supermercati.

Chiunque - nelle aree individuate nel precedente comma - ponga in essere condotte, azioni e/o attività che impediscano l'accessibilità e la libera fruizione di tali aree o che possano causare pericolo per l'incolumità delle persone e delle loro attività o renderle vittime di molestie, è assoggettato alle sanzioni previste dalla legge.

Una volta che le condotte di cui sopra siano accertate dagli organi addetti al controllo, nei confronti del/i trasgressore/i, contestualmente all'applicazione della prevista sanzione amministrativa, viene contestato per iscritto (nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 c. 1

della Legge n. 48/2017) l'**ordine di allontanamento** per 48 ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali l'atto viene adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di 48 ore dalla contestazione e notifica dell'ordine.

In caso di violazione di tale ordine, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria in tal caso prevista, il personale che ha accertato la violazione scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette con immediatezza copia dell'ordine di allontanamento al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 della Legge n. 48/2017.

Art. 30

Consumo su strada di alcolici

Per finalità di sicurezza urbana ed in particolare per garantire una maggiore sicurezza ai fruitori del Centro Storico cittadino, **nelle vie e piazze racchiuse dalla circonvallazione viaria di cui al precedente art. 29 è sempre vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche**: tale divieto non si applica nelle aree di somministrazione esterne regolarmente autorizzate.

Il Sindaco può sempre stabilire diversamente, con propria Ordinanza, in caso di particolari manifestazioni o eventi.

Art. 31

Norme aggiuntive relative alla somministrazione e vendita di alcolici a minori

Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e/o da altre Leggi relativamente al caso in cui si somministrino o vendano bevande alcoliche e superalcoliche ad avventori minori di anni 18 (anche se accompagnati da maggiorenni), i titolari e gestori di pubblici esercizi, di circoli privati, di esercizi commerciali ed artigianali e del commercio su aree pubbliche **devono esigere dagli avventori - in casi dubbi - l'esibizione di un documento di identità atto a comprovarne l'età**, rifiutando la somministrazione o la vendita in caso di rifiuto.

I medesimi titolari e gestori di cui al precedente comma dovranno inoltre esporre in luogo ben visibile dagli avventori uno o più **cartelli** riportanti i divieti relativi alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori di anni 18.

Art. 32

Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro

Per finalità di sicurezza urbana, i titolari e gestori di pubblici esercizi, di circoli privati, di esercizi commerciali ed artigianali e del commercio su aree pubbliche (anche con autorizzazione temporanea in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone) e di distributori automatici, **non possono vendere bevande in contenitori di vetro - o somministrarle in bicchieri di vetro - dalle ore 23.00 e fino all'ora di chiusura di tutti i venerdì, sabato e prefestivi**: tale divieto non si applica nelle aree di somministrazione regolarmente autorizzate.

Relativamente ai bicchieri, i gestori potranno utilizzare **bicchieri in plastica riutilizzabile**, ceduti su cauzione e da riconsegnare dopo la consumazione.

Il Sindaco può sempre stabilire diversamente, con propria Ordinanza, in caso di particolari manifestazioni o eventi.

Art. 33

Obblighi per i titolari e gestori dei locali

Per tutti i titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di circoli privati e di esercizi artigianali sono previsti i seguenti **OBBLIGHI**:

a)

Dalle ore 00.30 e fino all'ora di chiusura di tutti i venerdì, sabato e prefestivi DEVONO IMPEDIRE NEI MODI OPPORTUNI CHE SUONI E RUMORI PROVENIENTI DAI LOCALI SIANO FASTIDIOSAMENTE PERCEPITI NELLE VICINANZE.

A tale obbligo si ottempera intervenendo anzitutto sugli impianti (strumenti e/o casse acustiche) a seconda che siano posizionati all'interno o all'esterno del locale (quest'ultimo caso, solo in occasione di particolari eventi).

Se l'impianto è **posizionato all'interno** del locale, qualunque attività musicale rumorosa che eventualmente si voglia svolgere deve rispettare quanto previsto nella documentazione di previsione di impatto acustico, obbligatoriamente prodotta a corredo della SCIA di apertura. Conseguentemente, il gestore ha la diretta responsabilità:

- di verificare continuamente che il volume della musica non superi i limiti imposti;
- di intervenire sollecitamente per far abbassare il volume quando necessario.

Nelle particolari circostanze o eventi in cui l'impianto fosse **posizionato all'esterno**, il titolare dell'attività deve far valutare ad un tecnico di fiducia competente in acustica se il rumore che sarà emesso durante l'evento dagli strumenti e/o dall'impianto di amplificazione utilizzato rientri nei

limiti imposti dal 'Piano di zonizzazione acustica'. Il tecnico redigerà una 'Relazione previsionale di impatto acustico', sulla base della quale dovrà essere presentato per via telematica attraverso il Portale SUAP prima dell'evento (qualunque evento, anche un 'piccolo trattenimento musicale'):

- la scheda B1 di autocertificazione, nel caso in cui nella Relazione si dica che il rumore emesso durante l'evento dagli strumenti e/o dall'impianto di amplificazione utilizzato rientri nei limiti imposti dal 'Piano di zonizzazione acustica';
- la scheda B2 di richiesta di autorizzazione in deroga, nel caso in cui nella Relazione si dica che il rumore emesso durante l'evento dagli strumenti e/o dall'impianto di amplificazione utilizzato superi detti limiti: in questo caso la scheda dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'evento, corredata della predetta Relazione.

In mancanza di rilascio di autorizzazione (quindi, non ha validità il silenzio – assenso), l'evento potrà essere svolto solo nel rispetto dei limiti del Piano di Zonizzazione acustica.

b)

Dalle ore 00.30 e fino all'ora di chiusura di tutti i venerdì, sabato e prefestivi DEVONO ATTIVARSI AL FINE DI EVITARE CHE GLI AVVENTORI, NELLE AREE LIMITROFE AL LOCALI:

- **DISTURBINO IL RIPOSO DEI RESIDENTI CON URLA E SCHIAMAZZI** (divieto previsto dal precedente articolo 16);
- **INTRALCINO IL TRANSITO DEI VEICOLI** (divieto previsto dal C.d.S.);
- **CREINO IN QUALSIASI MODO PREGIUDIZIO ALL'IGIENE** (divieto previsto dal precedente articolo 10).

A tali obblighi i titolari e gestori possono ottemperare **direttamente ovvero per il tramite di un adeguato numero di propri addetti o stewards.**

Tali addetti o stewards dovranno essere preventivamente formati con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009.

Gli stessi addetti o stewards, inoltre, provvederanno:

- ad **INFORMARE** gli utenti circa il divieto di consumo di bevande alcoliche al di fuori delle superfici di somministrazione (previsto dal precedente articolo 30);
- a **RICHIEDERE**, nei soli casi in cui risulti effettivamente necessario, l'intervento delle forze di Polizia.

L'installazione di apparati di video sorveglianza privati all'esterno dei locali potrà contribuire ad elevare ulteriormente la sicurezza ed a meglio tutelare i gestori.

c)

DEVONO MANTENERE SEMPRE PULITA L'AREA ESTERNA CIRCOSTANTE L'ATTIVITA' (PER CIRCA MT. 5), PROVVEDENDO ALLA RIMOZIONE GIORNALIERA DELLO SPORCO E DEI RIFIUTI EVENTUALMENTE PRESENTI E PREDISPONENDO POSACENERE E CONTENITORI DIFFERENZIATI PER RIFIUTI.

d)

DEVONO APPORRE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DELL'ATTIVITA' CARTELLI INFORMATIVI CHE INVITINO CHIARAMENTE LA CLIENTELA AL RISPETTO DELLE NORME E DEI DIVIETI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO (AL PUNTO B) E DAL PRECEDENTE ARTICOLO 30.

A seguito di **2 (due) VIOLAZIONI nell'arco di 12 (dodici) mesi consecutivi** - accertate e sanzionate dagli organi di Polizia ai sensi dei precedenti commi e degli artt. 31 e 32 - **il Sindaco valuta caso per caso** l'opportunità di imporre con propria Ordinanza l'anticipazione dell'orario di chiusura notturno dei singoli locali interessati e la durata di tale eventuale provvedimento.

L'Amministrazione comunale riconosce la qualifica di '**LOCALE VIRTUOSO**' a quegli esercizi che si distinguano per il fatto di aver puntualmente adempiuto a quanto previsto dai commi precedenti e di aver altresì offerto agli avventori uno o più servizi aggiuntivi (quali ad esempio attività di informazione turistica, fruizione gratuita ed incondizionata dei servizi igienici, apertura nei giorni festivi, rinuncia all'installazione di giochi d'azzardo, promozione di bevande analcoliche e sensibilizzazione rispetto ai pericoli dell'abuso di alcolici, collaborazione attiva alle iniziative del Comune, ecc.), attestando tale impegno con specifico logo da apporre nel locale e dando particolare rilievo alla circostanza sul sito istituzionale dell'Ente.

TITOLO QUARTO

‘Disposizioni in materia di Polizia Rurale’

Art. 34

Ambito di applicazione

Le seguenti norme in materia di Polizia Rurale si applicano a tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da attività agricole, così come definite dall’art. 2135 del Codice Civile modificato dal D.Lgs 228/01, indipendentemente dalla destinazione urbanistica comunale.

Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1 anche terreni lasciati al momento incolti e/o ricoperti da specie erbacee, arbustive ed arboree.

Art. 35

Mantenimento in efficienza della rete di scolo delle acque superficiali

L’attività di regimazione delle acque attiene alle attività complementari di protezione civile finalizzate alla prevenzione e gestione di rischi di varia natura a tutela della popolazione: raccogliere e smaltire rapidamente i quantitativi di acqua superiori alle capacità di assorbimento del suolo fa parte delle ‘buone pratiche agricole’, estremamente necessarie in tempi in cui le precipitazioni risultano spesso improvvise e intense.

Il Comune realizza e mantiene in efficienza, sulle strade di competenza, una rete di scolo delle acque atta a raccogliere e far defluire le acque pluviali (e la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali) nell’ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili.

Nei tratti ove la strada abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da **cunette** di adeguata pendenza, che consentano alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

Le strade classificate come ‘vicinali’ dovranno essere dotate, almeno su un lato, di adeguati **fossi** che assicurino il deflusso delle acque.

I proprietari o conduttori di terreni confinanti con strade comunali o vicinali, devono contribuire alla regimazione delle acque pluviali attraverso costanti interventi di sistemazione idraulica dei terreni, finalizzati ad un più efficace smaltimento delle acque in eccesso e ad evitare frane e smottamenti.

In particolare, tali interventi si sostanziano attraverso la realizzazione negli stessi terreni di **canali di scolo**, i quali dovranno essere numericamente sufficienti ed adeguatamente dimensionati a raccogliere le acque e condurle fino al più vicino collettore: tali canali dovranno, inoltre, essere regolarmente mantenuti in efficienza liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni accumulatisi a seguito dello svolgimento della normale pratica agricola.

Rimane, in ogni caso, sempre in generale **vietato far defluire le acque dei campi in modo incontrollato sulle strade**.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, delle eventuali violazioni di cui all'art. 32 del C.d.S. e dei reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, nel caso di danni causati dalla mancata o non corretta attività di regimazione delle acque, la responsabilità e la rifusione dei danni saranno a carico del soggetto inadempiente.

Art. 36

Aratura dei terreni

I proprietari o conduttori di terreni confinanti con strade comunali devono lasciare non arato, incoltivato ed inerbito un **bordo laterale, o 'capezzagna'**, avente larghezza minima di mt. 1,00.

Tale distanza è misurata a partire dal ciglio esterno (asfaltato o in terra battuta) della strada.

I proprietari o conduttori eseguono l'aratura di terreni confinanti con strade comunali o vicinali:

- **evitando in ogni modo di canalizzare l'acqua verso la strada;**
- **lasciando sempre aperto il solco più prossimo a questa;**
- **mantenendo il c.d. 'livello di campagna' (non modificando quindi i livelli e le quote del terreno rispetto alla strada);**
- **evitando lo spostamento verso valle delle zolle;**
- **evitando di provocare cedimenti di terra dalle scarpate verso i canali di scolo.**

È fatto obbligo all'operatore agricolo fare in modo che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite nei momenti di transito su strade pubbliche, onde evitare **perdite di materiale** che possano creare sporco sulle strade e/o pericolo per la circolazione.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, delle eventuali violazioni di cui all'art. 31 del C.d.S. e dei reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, nel caso di danni causati dalla mancata o non corretta aratura dei terreni, la responsabilità e la rifusione dei danni saranno a carico del soggetto inadempiente.

Art. 37

Sistemazione di terreni pendenti

Su terreni con pendenza devono essere attuati tutti gli appropriati interventi tesi allo smaltimento delle acque in eccesso ed idonei a non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni erosivi e di dissesto.

In particolare, dovranno essere realizzate e mantenute efficienti le seguenti opere di regimazione:

- a) **Fossi di guardia** a monte e a valle degli appezzamenti messi a coltura (sempre obbligatori);
- b) **Fosse livellari**, con andamento trasversale alle linee di massima pendenza, per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10 cm, lunghezza non superiore a 150 m, interasse non superiore a 100 m (60 m nelle aree a rischio frana), pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi. Le fosse livellari possono essere sostituite da strade fosso;
- c) **Solchi acquai obliqui**, solo nei seminativi annuali, aventi di norma profondità di 20-30 cm e interasse di circa 40 m, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari. Da omettere nel caso di fosse livellari con interasse di m. 60.
- d) **Collettori naturali o artificiali**, adeguatamente dimensionati, disposti negli impluvi lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Opportunamente difesi nei confronti dell'erosione nel caso di pendenze elevate (rivestimento fondo, briglie, salti, ecc.). Tali collettori conducono le acque entro i fossi principali o i corsi d'acqua. I collettori artificiali sono costruiti quando le fosse livellari non possono sfociare direttamente in fossi naturali se non dopo un percorso eccedente i 150 metri.

La profondità massima di lavorazione non dovrà superare i 30-40 cm per non intaccare lo strato inerte sottostante e incorrere nell'aumento delle possibilità di erosione e smottamento: in ogni caso, dovrà essere osservato il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Le opere di regimazione di cui al precedente comma potranno essere effettuate direttamente senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non prescritto da specifiche normative di settore.

I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo, limitatamente alla porzione di suolo con pendenza superiore al 60%.

In presenza di fenomeni di dissesto in atto, o pregressi, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, il Comune ha facoltà di imporre, mediante ordinanza, la realizzazione dei necessari interventi a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati.

Nelle superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, occorre assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata durante tutto l'anno.

Nei frutteti posti a rittochino occorre mantenere i filari inerbiti o effettuare le lavorazioni una volta all'anno e solo nel periodo estivo o primaverile-estivo.

Art. 38

Regolazione della vegetazione lungo le strade rurali

I proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade rurali comunali e vicinali sono obbligati a tagliare e tenere regolate **piantagioni, siepi e ramaglie**, a tutela del transito e della visibilità.

Gli stessi proprietari o conduttori sono tenuti a garantire la conservazione di **alberi e piante** in condizioni di sicurezza e stabilità al fine di evitarne la caduta sulla sede stradale, nonché a potarne adeguatamente le diramazioni qualora vadano a limitare la visibilità della circolazione stradale o compromettano la leggibilità dei segnali, creando potenziale pericolo.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, delle eventuali violazioni di cui agli artt. 16 e 29 del C.d.S. e dei reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, nel caso di danni causati dalla mancata o non corretta regolazione della vegetazione, la responsabilità e la rifusione dei danni saranno a carico del soggetto inadempiente.

Art. 39

Detenzione di animali da auto consumo

Nel centro abitato non è consentita la detenzione di qualsiasi animale da cortile o di bassa corte (c.d. 'da auto consumo'): per centro abitato è da intendersi il territorio urbano, fatta eccezione per l'area di pertinenza dell'Istituto Tecnico Agrario.

Nelle zone più periferiche della Città, nelle Frazioni e nelle Località la detenzione di un numero non elevato di tali animali è invece ammessa, a condizione che gli stessi non rechino sensibile disturbo al vicinato e siano allevati nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

I detentori di animali da auto consumo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

Art. 40

Divieto di distruzione delle nidiate

Allo scopo di favorire la riproduzione degli uccelli, è vietato distruggere le nidiate degli stessi, ovvero di impadronirsi in qualsiasi modo di uccelli nati liberi.